Il Prefetto della Provincia di Foggia

PREMESSO CHE

- il decreto legge 24 febbraio 2026 n. 23, convertito dalla L. 24 aprile 2026, n. 54- che ha modificato l'art. 9 del decreto legge 20 febbraio 2017, convertito dalla legge 18 aprile 2017 n. 48- ha disciplinato l'istituto delle "*zone a vigilanza rafforzata*", prevedendo il potere del Prefetto di individuare specifiche zone urbane, caratterizzate da gravi o ripetuti episodi di criminalità o di illegalità, che ne impediscono la piena fruibilità e creano pericoli per la sicurezza pubblica e privata, ai fini dell'allontanamento dei soggetti che versino nelle condizioni indicate dall'art. 9, comma 3 *bis,* dello stesso decreto;
- nell'ambito delle iniziative di prevenzione a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, in sede di Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, tenuto il 4 marzo 2026, a cui ha partecipato il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Foggia, si è proceduto ad un monitoraggio della efficienza, rispetto all'attuale congiuntura, delle misure già in atto finalizzate al contrasto alla criminalità diffusa e a garantire la piena fruibilità di spazi pubblici in una idonea cornice di sicurezza per i cittadini;
- con provvedimento n. 37901 del 13.5.2026, in attuazione delle decisioni assunte nel Comitato stesso, sono state individuate le *"zone a vigilanza rafforzata"* nel Comune di Cerignola, con validità fino al 15 novembre 2026;

CONSIDERATO CHE

- con nota n. 102153 del 10.11.2026, il Questore di Foggia, all'esito del monitoraggio dei risultati prodotti dal provvedimento sopra citato, ha rappresentato che l'attività di prevenzione nelle "*zone a vigilanza rafforzata*", ha consentito un calo dei fenomeni di illegalità diffusa nelle aree storicamente esposte a situazioni di degrado, rivelandosi utile strumento deterrente contro lo stazionamento di soggetti dediti ad attività illecite, tutelando la vivibilità urbana e commerciale delle "zone" interessate;
- l'analisi di contesto, aggiornata al 20 novembre 2026 e valutata in sede di Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, che ha tenuto conto anche di esposti di associazioni di categorie e di semplici cittadini, ha evidenziato che, nonostante gli effetti positivi finora conseguiti dalla misura prevista dall'art. 9, comma 3 *bis* del d.l. n. 23/2026, permangono le condizionai ambientali e di rischio che avevano originato la misura prefettizia, con riferimento alle zone della città, tuttora vulnerabili sotto il profilo dell'ordine e della sicurezza pubblica;
- la stabilità dei risultati conseguiti rende necessaria una continuità dell'azione sistematica di prevenzione, già oggetto del Piano Coordinato di Controllo del Territorio, anche nella cornice normativa delineata dall'art. 9, comma 3 *bis* citato, al fine di evitare recrudescenze dei fenomeni di illegalità diffusa e di degrado urbano, nelle zone "sensibili" della città, con particolare riferimento alle *"piazze di spaccio"* e ai reati predatori ai danni di esercizi commerciali, e di riportare a livelli accettabili la percezione della sicurezza da parte dei cittadini;
- la particolarità del contesto di alcune aree urbane e la tipologia delle frequentazioni e delle attività ivi tradizionalmente svolte appaiono allo stato incompatibili con lo stazionamento di gruppi di persone, individuate dalla norma citata, che, con comportamenti violenti, di fatto destabilizzano gli equilibri di pacifica convivenza ed impediscono la tranquilla fruizione delle aree stesse;
- il Questore di Foggia, ha indicato, nella nota del 10.11.2026, le zone della città di Cerignola, caratterizzate dal persistente afflusso di persone e particolarmente connotate da condizioni di

Prefettura FOGGIA CERIGNOLA PROT. PU 0069998 del 24/11/2026 arrivo 24/11/2026

degrado urbano, interessate dal fenomeno della *mala movida* e dalla presenza di soggetti in grado di turbare il godimento in sicurezza delle aree stesse;

–nella riunione del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, tenuta in data 20 novembre 2026, è emersa la necessità di rinnovare, per ulteriori 6 mesi, in aggiunta alle attività di prevenzione nell'ambito del Piano Coordinato di Controllo del Territorio, la misura prevista dall'art. 9, comma 3, *bis* citato;

VISTI

Gli articoli 9 e 10 del d. l. 20 febbraio 2017, convertito dalla legge 18 aprile 2017 n. 48, come modificati dal d.l. febbraio 2026 n. 23, convertito dalla L. 24 aprile 2026, n. 54;

DECRETA

A decorrere dal 24 novembre 2026 e per la durata di sei mesi, l'allontanamento- come previsto dall'art. 9, comma 3 *bis*, del d.l. 20 febbraio 2017, n. 14, come modificato dall'art 4 del d.l. 24 febbraio 2026, n. 23, convertito con modificazioni, dalla l. 24 aprile 2026 n. 54- dei ***soggetti denunciati negli ultimi cinque anni per delitti non colposi contro la persona o il patrimonio ovvero aggravati ai sensi dell'art. 604 ter del Codice penale, oppure per i delitti di cui agli articoli 73 e 74 del testo unico di cui al decreto del presidente della repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per i reati di cui agli articoli 4 e 4bis della legge 18 aprile 1975, n. 110,*** i quali pongono in essere comportamenti violenti, minacciosi o insistentemente molesti, tali da compromettere la libera fruibilità degli spazi pubblici e di creare una concreta situazione di pericolo per la sicurezza, nelle zone della città di Cerignola, sotto elencate:

- **Zona 01 "*Villa Comunale di Cerignola*"**
  È un'area sita nella parte centrale della città, delimitata da *Corso Roma*, *Via Di Vittorio*, *Via Puglie* e *Via XX Settembre*.
  Si tratta di un luogo di ritrovo in cui si registra la presenza di giovani avventori, richiamati anche dalle attività di piccolo spaccio, che spesso irrompono nell'area con motocicli, monopattini e bici elettriche, nonché di cittadini stranieri, occupati in lavori stagionali, o di persone senza fissa dimora, che bivaccano sulle panchine spesso in evidente stato di ubriachezza molesta.
- **Zona 02 "*Parco Luigi Barbaro*"**
  L'area in questione è caratterizzata dalla presenza di esercizi pubblici, in cui si registra una considerevole concentrazione di giovani avventori e cittadini extracomunitari di varia provenienza, con conseguente rischio di gesti di intolleranza, che potrebbero sfociare in criticità per l'ordine e la sicurezza pubblica;
- **Zona 03 "Zona via Napoli- Corso Gramsci- Corso Garibaldi- via Roma- Corso Aldo Moro.**
  È un'area connotata dalla presenza di molti esercizi commerciali, spesso danneggiati da atti di vandalismo.

L'ordine di allontanamento è rivolto per iscritto dall'organo accertatore, di cui all'art. 10, comma 1, del decreto-legge 20 febbraio 2017, come modificato dal d.l. 24 febbraio 2026 n. 23, convertito dalla L. 24 aprile 2026, n. 54.

In esso sono riportate le motivazioni ed è specificato che ne cessa l'efficacia trascorse 48 ore dall'accertamento del fatto e che la sua violazione è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria applicata ai sensi dell'art. 9, comma 1, del d.l. 20 febbraio 2017 n. 14, aumentata del

CITTA' DI CERIGNOLA PROT. N. 0069998 DEL 24-11-2026 IN arrivo

doppio. Copia del provvedimento è trasmessa con immediatezza al Questore di Foggia, con contestuale segnalazione ai competenti servizi sociosanitari, ove ne ricorrano le condizioni.
Nei casi di reiterazione delle condotte, il Questore, qualora dalla condotta tenuta possa derivare pericolo per la sicurezza, può disporre, con provvedimento motivato, per un periodo non superiore a 12 mesi, il divieto di accesso ad una o più delle aree di cui all'art. 9 del d.l. 20 febbraio 2014 s.m.i., espressamente individuate nel provvedimento, individuando, altresì modalità di applicazione del divieto compatibili con le esigenze di mobilità, salute e lavoro del destinatario dell'atto.

AVVERTE

Che le violazioni della presente ordinanza saranno valutate anche sotto il profilo della configurazione di illeciti di natura penale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e/o dell'art. 650 c.p..

Il presente provvedimento sarà pubblicato sull'albo pretorio del Comune di Cerignola, sui siti istituzionali del Comune e della Prefettura di Foggia e ne verrà data notizia attraverso gli organi di informazione e con ogni altra modalità utile a garantirne la massima diffusione.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, con le modalità e nei termini di cui al Codice del Processo Amministrativo, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione nell'albo pretorio del Comune di Cerignola.

Foggia, data del protocollo

IL PREFETTO
Giannelli

CITTA' DI CERIGNOLA PROT. N. 0069998 DEL 24-11-2026 IN arrivo